COMUNE DI CALCINAIA
Provincia di Pisa

ORDINANZA N. 4 / 2013

Oggetto :	MODALITA' DI SOMMINISTRAZIONE DELLE BEVANDE IN OCCASIONE DEL CONCERTO DEL 25 APRILE 2013 PRESSO LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "FESTA DELLA LIBERAZIONE 2013"

I L S I N D A C O

Preso atto che il giorno 25 Aprile 2013, in piazza della Resistenza a Fornacette, si svolgerà un concerto rock con la partecipazione di vari artisti tra i quali il gruppo "Sud Sound System", al quale parteciperà un elevato numero di persone, in maggioranza giovani;

Rilevato come, nell'ambito di simili manifestazioni, la disponibilità, da parte degli spettatori, di contenitori di bevande in vetro o in alluminio, possa costituire un potenziale pericolo per l'incolumità delle persone intervenute alla manifestazione medesima;

Dato atto che detti contenitori si prestano ad essere abbandonati su aree pubbliche o private, senza alcun riguardo per la pulizia dei luoghi, in contrasto con le norme di igiene del suolo e dell'abitato e con possibile pericolo (frantumi di vetro, etc.) per i cittadini che abitano nelle vicinanze dell'area del concerto o che vi transitano;

Ravvisata la necessità di intervenire a tutela della pubblica incolumità, della sicurezza e dell'ordine pubblico, del decoro del centro abitato, con l'intento di prevenire le situazioni sopra descritte nonché di fornire validi ed efficaci strumenti di controllo per sorvegliare e reprimere le relative violazioni;

Richiamato il D.L. 23.05.2008 n. 92 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica" convertito con modificazioni in Legge 24.07.2008 n. 125;

Visto il Decreto Ministero dell'Interno del 08.08.2008 che disciplina l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 e 4 dell'art. 54 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, con riferimento alle definizioni relative alla incolumità pubblica ed alla sicurezza urbana;

Visto l'art. 54 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge Regione Toscana 07.02.2005 n. 28 recante il "Codice del Commercio";

O R D I N A

A tutti i titolari di pubblici esercizi di qualsiasi genere, ai circoli privati, ai titolari di attività artigianali ed ai titolari di autorizzazioni per il commercio o la somministrazione su aree pubbliche, agli esercizi commerciali della frazione di Fornacette o in essa temporaneamente collocati, **e' fatto divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche e non alcoliche, in contenitori di vetro o di alluminio, dalle ore 17.00 del giorno 25.04.2013 alle ore 2.00 del successivo 26.04.2013.**

La somministrazione di bevande, quando consentita dalle normative vigenti, deve avvenire elusivamente versando il contenuto liquido in bicchieri di plastica o di carta e trattenendo presso l'interno dell'esercizio il vuoto in vetro o in alluminio.

Nella stessa data e negli stessi orari sopra indicati, **è vietato il consumo su aree pubbliche di bevande alcoliche e non alcoliche in contenitori di vetro o di alluminio.**

A V V E R T E

E' fatto salvo l'obbligo, sancito dall'art. 6, comma 2, del D.L. 03.08.2007 n. 117, convertito in Legge 02.10.2007 n. 160, di rispettare il divieto di somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 2.00 di notte, per tutti i titolari ed i gestori di locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità ed in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all'attività di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche.

E' fatto salvo il divieto di vendere e somministrare bevande alcoliche ai minori di anni diciotto ed alle persone in manifesto stato di ubriachezza.

A V V E R T E

Fatta salva la sussistenza di ipotesi penali o amministrative previste nelle vigenti normative, le violazioni alle prescrizioni contenute nella presente ordinanza sono punite con sanzione pecuniaria di **€ 150,00 (centocinquanta/00)**, somma così determinata con deliberazioni della Giunta Comunale n. 110 del 27.11.2008.

Per la contestazione e l'applicazione della sanzione amministrativa suddetta, si rinvia espressamente al disposto della Legge 24.11.1981 n. 689,

I N C A R I C A

Gli Agenti della Polizia Locale dell'Unione Valdera e gli altri Agenti della forze di polizia ad ordinamento statale, di far rispettare la presente ordinanza.

Il Comando Territoriale della Polizia Locale di Calcinaia, unitamente all'Ufficio Stampa del Comune di Calcinaia, di dare la massima diffusione alla presente ordinanza.

La presente ordinanza entra in vigore dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Calcinaia ed è immediatamente esecutiva.

Il presente provvedimento viene trasmesso in copia, a cura della Sezione Segreteria, al Prefetto di Pisa.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. della Toscana entro 60 gg. ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg., termini decorrenti dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Calcinaia.

Calcinaia, 22/04/2013

Il sindaco
Dr.ssa Lucia Ciampi